

## **La valutazione del rischio incendio: il D.M 10 marzo 1998 è prossimo alla sua abrogazione e sostituzione**

*La nuova normativa che definisce i criteri generali di sicurezza e prevenzione in materia antincendio ed evacuazione nei luoghi di lavoro è prossima alla sua emanazione ed entrata in vigore.*

*Il Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 è quindi giunto agli atti finali ed è in attesa della sua abrogazione e sostituzione da parte del nuovo disposto legislativo.*

*MTM Consulting può seguire la tua azienda nel gestire questa specifica tematica e la transizione verso il nuovo modello di valutazione del rischio di incendio.*

Il Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro" è un punto fermo nella gestione di tali importanti aspetti da ormai appunto 20 anni.

È recente la approvazione del nuovo testo da parte del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, comitato istituito nel corso del riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, testo che può ora intraprendere il percorso di approvazione presso le altre sedi deputate dello Stato.

La valutazione del rischio di incendio è lo strumento del datore di lavoro per attestare i che i provvedimenti messi in atto allo scopo di tutelare la sicurezza dei lavoratori e delle altre persone presenti nel luogo di lavoro siano coerenti con il livello di rischio presente, provvedimenti che riguardano sia le dotazioni tecniche e costruttive dei luoghi di lavoro, sia il sistema di prevenzione dei rischi che l'informazione e la formazione erogata ai propri lavoratori e alle squadre.

Secondo le indicazioni del D.Lgs. 81/2008 nel documento di valutazione del rischio, il datore di lavoro deve quantificare il rischio di incendio per ogni locale e attestare le misure adottate allo scopo di:

- ridurre la probabilità che si verifichi un incendio;
- garantire idonee vie di evacuazione e uscite di emergenza;
- realizzare le misure per una rapida segnalazione dell'incendio ai fine di garantire l'attivazione delle procedure di intervento mediante idonei sistemi di allarme;
- assicurare la presenza di misure e attrezzature per l'estinzione di un incendio, che dovranno essere mantenute in piena efficienza;



- fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio.

Il nuovo testo fornisce poi una classificazione degli ambienti di lavoro in quattro gruppi, sulla base della loro presenza nell'allegato I del D.P.R. 1 agosto 2011 n° 151 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi" e sulla presenza di specifiche norme tecniche di sicurezza che indicano le misure antincendio minime da applicare.

Sulla base di tale classificazione fornisce poi specifiche disposizioni tecniche e procedurali obbligatorie per tipologia di luogo di lavoro.

I contenuti della bozza sono invece sostanzialmente analoghi a quelli del D.M. 10 marzo 1998 per gli aspetti di valutazione del rischio di incendio, di individuazione delle misure di prevenzione, di controllo e manutenzione (in cui è stato aggiunto l'obbligo di registrazione dei controlli), e di pianificazione delle emergenze.

La bozza di decreto conferma l'attuale sistema di formazione degli addetti alla lotta antincendio e alla gestione dell'emergenza, introducendo la periodicità dell'aggiornamento (quinquennale) e i programmi per l'aggiornamento.

Da quanto si evince dall'elaborato resta la facoltà di non redigere per iscritto il piano di emergenza nei casi di luoghi di lavoro dove sono occupati fino a 9 lavoratori, luoghi di lavoro aperti al pubblico con affollamento fino a 49 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori, anche se assolutamente consigliato.